REGOLAMENTO (CEE) N. 576/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 583/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata ; che occorre pertanto inserire nel regolamento (CEE) n. 583/86 i codici della nomenclatura combinata ;

considerando che esiste il pericolo che determinati quantitativi di olio d'oliva esportati dalla Spagna siano immessi in consumo beneficiando di un importo compensativo inadeguato grazie ad una modifica minima delle caratteristiche del prodotto ; che tale pratica è tale da creare distorsioni di concorrenza nella misura in cui sia possibile ripristinare agevolmente la qualità originale del prodotto ; che occorre pertanto adottare provvedimenti adeguati, che comprendono in particolare l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 [4] ; che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 583/86 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 583/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, primo comma, i termini « sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata ».

2. All'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo :

« Fino al 31 ottobre 1988, in caso di immissione in consumo negli altri Stati membri di olio di sansa d'oliva di cui alle sottovoci 1510 00 10 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata spedito dalla Spagna in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, con un tenore totale di eritrodiolo e uvaolo, determinato in base al metodo di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 [6], inferiore al 15 % del tenore totale di steroli, occorre costituire una cauzione pari a 53 ECU/100 kg all'atto del versamento dell'importo compensativo adesione. La cauzione è svincolata, se entro cinque mesi, si comprovi con soddisfazione dello Stato membro in cui essa è stata costituita che l'olio è stato preso in consegna dal commerciante al minuto con una delle denominazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE [7], ovvero che esso è stato utilizzato da un'industria. L'esigenza principale a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 [8] consiste nell'utilizzazione dell'olio a norma del presente paragrafo entro un termine di cinque mesi.

Qualora dopo la sua immissione in consumo il prodotto di cui trattasi sia spedito verso un altro Stato membro per la commercializzazione al minuto o per l'utilizzazione nell'industria alle condizioni di cui al comma precedente, la prova è costituita dalla presentazione di un esemplare di controllo T 5, rilasciato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 [7] della Commissione. Nella casella n. 104 dell'esemplare di controllo T 5 occorre indicare, nella rubrica « altri », una delle seguenti diciture :

— A ser utilizado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 583/86

— Til anvendelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 583/86

— Zur Verwendung gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 538/86 bestimmt

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
(4) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

— Να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 583/86

— To be used in accordance with Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 583/86

— À utiliser conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 583/86

— Da utilizzare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86

— Voor gebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 583/86

— A ser utilizado, em conformidade com o nº 2 do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 583/86.

(4) GU n. L 128 del 23. 3. 1977, pag. 6.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti contenenti olio d'oliva	Tenore in olio	Tipo di olio incorporato
0709 90 39	22 %	1509 10 10
0711 20 90	22 %	15 09 10 10
1522 00 31	50 %	1509 10 10
1522 00 39	80 %	1509 10 10
2306 90 19	8 %	1510 00 10